

ALLEGATO COMUNE n. 4
AI LOTTI 139/1 – 139/2 – 139/3

CONVENZIONE FORNITURA GAS GPL

Terreni Edificabili

All. Com. 4.01 – Convenzione con la società [REDACTED] del 26/01/2011 per
la fornitura di GAS GPL



Allegato Comune N. 4.01

Convenzione con la società [REDACTED] del 26/01/2011
per la fornitura di GAS GPL



lotto 3

COPIA	DATA
TEST. 485	
COPIA	DATA
INFORMATO	
COPIA	DATA
	27 GEN 2009

in foglio ->

CONVENZIONE STIPULATA CON IL LEGALE

RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA' COSTRUTTRICE



CONVENZIONE TRA

La società [redacted], con sede in Savigliano, via Enrico Fermi n° 11, P.I. [redacted] e Cof. Fisc. [redacted]

in persona del suo legale rappresentante Sig. [redacted], di seguito denominata Concedente

e

la società [redacted] con sede in Brescia, via Cefalonia 70 [redacted] in persona del suo Procuratore Sig. [redacted] di seguito denominata Concessionaria



PREMESSO CHE :

- la Concedente è proprietaria dei terreni siti in Comune di Cuneo, identificati catastalmente al C.T. al foglio 57 mappali 216 - 213 - 201 - 197 - 198 - 199 - 193 - 204 - 203 - 206 - 209 - 219 - 220 - 221 - 222 .
- su tali terreni deve essere realizzato a cura della Concedente il complesso edilizio meglio illustrato nel Piano Integrato approvato dal Comune di Cuneo con delibera numero 48 del 18 marzo 2003, e succ. mod ed integraz., che prevede oggi la realizzazione di circa 170 utenze residenziali e di numero 3 -4 utenze commerciali.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE



1) la Concedente concede in esclusiva alla Concessionaria che l'accetta, il servizio di distribuzione del gas da effettuarsi con gas di petrolio liquefatto (G.P.L.) in rete canalizzata per gli usi domestico, riscaldamento, commerciale e artigianale, su tutto il territorio dell'iniziativa suddetta, secondo l'allegato progetto;



2) l'onere e le spese di progettazione e realizzazione della rete, ivi compresi eventuali diritti e/o oneri da riconoscere alla P.A. o ad altre Società, sono a carico della Concessionaria, salvo i contributi previsti al seguente punto 6b.

3) La Concedente autorizza la Concessionaria a collocare e mantenere sul suolo e sottosuolo in proprio possesso gli impianti e tutte le opere occorrenti per la successiva erogazione del G.P.L., previa autorizzazione comunale, e si impegna nel far ottenere, a cura e spese della Concessionaria, tutte le autorizzazioni comunali per la realizzazione della rete di distribuzione, per tutta la durata della Convenzione;

A tal fine concede in comodato alla Concessionaria, per la durata della presente Convenzione la porzione di suolo e di sottosuolo, di Sua proprietà di cui alle premesse, occorrente per la posa e il mantenimento delle opere di canalizzazione e di quanto necessario per l'espletamento del servizio convenuto;

4) la Concedente si impegna a far formalmente accettare il progetto della Concessionaria e la presente Convenzione dagli Enti e Autorità che hanno approvato o approveranno i piani di urbanizzazione e a far ottenere il rilascio sia del provvedimento di approvazione sia del provvedimento definitivo di autorizzazione, predisposti a cura e spese della Concessionaria, con riferimento ai lavori da eseguirsi a cura della Concessionaria.

La Concessionaria così come la Concedente sono esonerate da responsabilità reciproche relativamente alla mancata approvazione del progetto;

5) La Convenzione ha la durata di 5 anni, a partire dalla data della prima bolla di trasferimento di gpl nei depositi.

La durata inizialmente convenuta sarà tacitamente rinnovata, ad ogni successiva scadenza, per un analogo periodo, salvo disdetta di una delle due parti da comunicarsi a mezzo Raccomandata A.R. almeno 6 mesi prima della scadenza.

E' data facoltà alla Concessionaria, alla fine della Convenzione, di asportare tutti gli impianti e le attrezzature di sua proprietà, mentre non è dato alla Concedente il diritto di obbligare la Concessionaria ad asportare impianti ed attrezzature.

La Concedente, in caso di disdetta, potrà riscattare l'impianto installato (esclusi i serbatoi di stoccaggio ed i contatori volumetrici) secondo il valore residuo dell'impianto stesso a far data dalla disdetta, come dalla allegata tabella "A".

In caso di disdetta e/o di riscatto dell'impianto installato sarà a carico della concessionaria rimuovere i serbatoi di stoccaggio ed i contatori volumetrici entro 90 gg dalla data che sarà definita dalla concedente o dai suoi aventi causa.

L'impianto installato si considererà comunque totalmente riscattato (esclusi i serbatoi di stoccaggio ed i contatori volumetrici) all'avvenuto consumo dei 300.000 litri previsti dalla allegata tabella "A".

Resta comunque pattuito tra le parti che nel caso in cui la Concessionaria dia unilateralmente disdetta alla presente Convenzione prima della totale somministrazione dei 300.000 litri di gas previsti dalla allegata tabella "A", perderà il diritto a richiedere il riscatto sopra previsto oltre alla facoltà di asportare tutti gli impianti e le attrezzature di sua proprietà, (esclusi i serbatoi di stoccaggio ed i contatori volumetrici) che si intenderanno pertanto acquisiti dalla Concedente e dai suoi aventi causa.

6) La Concedente si obbliga:

- a) a concedere alla Concessionaria, in esclusiva ai sensi dell' art 1567 C.C., il servizio di somministrazione del G.P.L. per tutta le rete di distribuzione, come disciplinato e previsto dal modello di contratto di somministrazione, che si allega firmato dalle parti anche per accettazione ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 C.C., ponendo a carico di ciascun utente finale l'obbligo di stipulare con la Liquegas S.p.A. il contratto di somministrazione medesimo. (Tale impegno vale anche nell'ipotesi di estensione della rete di cui al punto 7c della presente Convenzione);
- b) ad inserire nei rogiti di vendita delle unità immobiliari l'obbligo a corrispondere alla Concessionaria da ciascun utente finale un contributo per le spese di allacciamento, nella misura di Euro 250,00 + IVA (duecentocinquantavirgolazero) più Iva per ogni singola utenza;**
- c) a rimborsare alla Concessionaria le spese effettuate per la realizzazione di lavori richiesti dalla Concedente e non previsti nel progetto allegato alla Convenzione, fatto salvo che questi siano espressamente richiesti da norme o vincoli di legge e pertanto indispensabili per la corretta realizzazione dell'impianto;

7) La Concessionaria si obbliga:

- a) a costruire la rete di distribuzione e gli impianti di cui al progetto allegato e a provvedere alla manutenzione degli stessi, nel rispetto delle normative UNI-CIG, ogni onere incluso ad eccezione delle opere murarie intese quali vani in muratura atti al contenimento dei contatori.

b) a garantire la somministrazione continuativa del G.P.L. a tutte le utenze con le quali verrà concluso il relativo contratto (ad esclusione delle utenze che risulteranno morose). Si precisa che la Concessionaria erogherà il G.P.L. solo quando l'utente finale le avrà fornito le certificazioni e/o documenti richiesti dalle norme vigenti per l'impianto interno;

c) ad utilizzare per la definizione dei prezzi di somministrazione il valore stabilito di tempo in tempo della C.C.I.A. di Alessandria alla voce "Listino dei prezzi dei Prodotti Petroli" - G.p.l. allo stato gassoso venduto a mezzo contatore (1 atmosfera di pressione e 15° di temperatura) con pagamento a 30 giorni, applicando allo stesso valore uno sconto pari a € 2,323/MC. ai prezzi riportati nel listino della C.C.I.A.A. di Alessandria di cui sopra. Al prezzo così ottenuto si applicherà una maggiorazione di prezzo di €/mc. 0,40 fino al raggiungimento dei 300.000 litri di consumo, previsti dalla allegata Tabella "A", a copertura dei costi di investimento iniziali (esclusi i serbatoi di stoccaggio ed i contatori volumetrici) per la realizzazione della rete di distribuzione.

8) Responsabilità:

- a) la Concessionaria è responsabile delle opere dalla stessa realizzate, sino al contatore incluso, e, pertanto, risponde dei danni causati da tali opere nel corso dei lavori di esecuzione delle medesime, a condizione che la richiesta di risarcimento sia presentata mediante Raccomandata A.R. non oltre 30 giorni dall'ultimazione dei lavori. Resta esclusa ogni responsabilità della Concessionaria per danni causati dagli impianti interni e dalla loro manutenzione. La Concessionaria si obbliga a stipulare una polizza di assicurazione per coprire i rischi relativi alla sua responsabilità;
- b) la Concessionaria non è obbligata a controllare l'effettiva rispondenza dell'impianto interno alle certificazioni e/o documentazioni che le verranno fornite. Eventuali verifiche delle condizioni degli impianti interni da parte della Concessionaria non comporteranno assunzioni di responsabilità;
- c) la Concedente ed i Suoi aventi causa, dovranno evitare danneggiamenti alla rete di distribuzione del gas della Concessionaria e risarcire eventuali danni arrecati;

9) Clausola arbitrale:

le controversie che dovessero sorgere per l'interpretazione o esecuzione o comunque in dipendenza della presente Convenzione saranno risolte in conformità del regolamento d'arbitrato adottato dalla Camera Arbitrale del Piemonte da un Collegio Arbitrale nominato secondo detto regolamento che emetterà la propria decisione secondo equità, senza formalità di rito e con lodo inappellabile.

Le parti dichiarano di conoscere e accettare detto regolamento.

Luigi Lino li 26. 01. 11

CONCEDENTE

Ai sensi e per gli effetti dell'art 1341 e 1342 C.C. le parti dichiarano di approvare specificatamente le seguenti clausole:

- 4 (esonero di responsabilità per mancata approvazione del progetto)
- 5 (rinnovazione tacita della convenzione, facoltà di asporto o rilascio degli impianti)
- 6 sub a (diritto di esclusiva)
- 6 sub b (obbligo a far stipulare i contratti)
- 7 sub c (definizione del prezzo di somministrazione)
- 8 sub a (esonero di responsabilità)
- 9 (clausola arbitrale)

Allegati:

“A” Tabella riscatto impianto;

“B” Progetto di realizzazione rete di distribuzione G.P.L.